

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012
159/2012/R/COM

AVVIO DI UNA RICOGNIZIONE SULLE CATEGORIE DI PAGATORI E BENEFICIARI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2012

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR 730/63);
- la legge 9 gennaio 1991, n.9 (di seguito: legge 9/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto 79/99);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge 80/05);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 luglio 2005, come successivamente integrato e modificato (di seguito: decreto 28 luglio 2005);

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010 (di seguito: decreto 6 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2011 (di seguito: decreto 5 maggio 2011);
- la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/08);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 130/2012/R/EEL);
- il “Contributo ulteriore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: effetti dello sviluppo delle fonti rinnovabili su domanda e offerta nel mercato elettrico” dell’Autorità in data 19 aprile 2012, 146/2012/I/EEL (di seguito: memoria 146/2012/I/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, della legge 481/95 prevede che le tariffe comprendano anche le voci derivanti dagli oneri connessi all’incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate;
- l’articolo 3, comma 3, della legge 481/95 prevede che l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 12, lettera c) e commi 20 e 22, della medesima

legge, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dei tributi;

- l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e gli oneri nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi del medesimo articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, i suddetti oneri sono finanziati tramite componenti tariffarie applicate come maggiorazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica;
- il decreto 26 gennaio 2000 ha individuato gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;
- l'elenco degli oneri generali afferenti al sistema elettrico è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 83/03;
- l'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, in materia di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, prevede che gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al medesimo decreto siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, prevede che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali di sistema a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;
- l'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU);
- l'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, dispone che l'Autorità individua i casi di cui al comma 1 del medesimo articolo e li comunica al Ministero dello Sviluppo Economico;
- con le deliberazioni ARG/elt 52/10, ARG/elt 66/10 e 130/2012/R/EEL, l'Autorità ha individuato le RIU, prevedendo anche la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle RIU ed il conseguente aggiornamento del relativo elenco trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'articolo 33, comma 6, della legge 99/09, dispone che, limitatamente alle reti interne d'utenza, i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;
- l'articolo 11, comma 11.bis, della legge 80/05, prevede che le condizioni tariffarie speciali, introdotte con il DPR 730/63, sono "...senza limiti temporali" e continuano ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004, fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato DPR.

CONSIDERATO CHE:

- la Parte IV del TIT disciplina l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito derivante dalle prestazioni patrimoniali imposte, componenti tariffarie applicate a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;
- la gestione del gettito delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali è affidata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono differenziate per tipologia di utenza, secondo criteri che variano da componente a componente;
- tale ripartizione dell'onere tra le diverse categorie di utenza deriva da una struttura tariffaria applicata, in maniera sostanzialmente immutata, fin dalla prima riforma tariffaria dell'Autorità, entrata in vigore nell'anno 2000;
- in applicazione di quanto previsto dal già citato articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono applicate in misura ridotta per le attività ad alto consumo; in particolare:
 - a) per gli utenti in media tensione, le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie A sono poste pari a zero per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh;
 - b) per gli utenti in alta e altissima tensione è previsto uno sconto pari al 50% sulle aliquote in quota energia delle componenti A, da applicare in misura uguale su tutti i consumi che eccedono la soglia di 4 GWh/mese e fino a 12 GWh/mese, e la completa esenzione per i consumi eccedenti quest'ultima soglia;
- il comma 70.2, del TIT prevede che le componenti tariffarie A e UC si applicano nella misura ridotta all'energia elettrica ceduta alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, del DPR 730/63.

CONSIDERATO CHE:

- nella memoria 146/2012/I/EEL l'Autorità, in relazione alla rilevante evoluzione in termini di incidenza degli oneri generali sul totale della spesa dei clienti elettrici, ha segnalato l'intenzione di avviare una fase di specifica ricognizione di tale fenomeno, anche finalizzata a individuare eventuali esigenze di modifica del quadro normativo (primario e secondario) vigente;
- in relazione a quanto sopra, gli oneri complessivi posti in capo al Conto A3, relativi al finanziamento delle fonti rinnovabili e assimilate, hanno subito nel corso degli ultimi anni, un eccezionale incremento riconducibile soprattutto all'incentivazione delle fonti rinnovabili;
- la copertura degli accresciuti oneri ha reso pertanto necessario un considerevole incremento della componente tariffaria A3, incremento che nel periodo gennaio 2009 – gennaio 2012 ha raggiunto il 190% circa;
- con la memoria 146/2012/I/EEL, l'Autorità ha evidenziato che l'onere della componente tariffaria A3, in termini di gettito, incide in particolare modo sugli utenti in bassa tensione non domestici e sugli utenti in media tensione;
- il Gestore dei servizi energetici S.p.A. è il soggetto, individuato dalla normativa vigente, per l'erogazione di gran parte degli incentivi riconosciuti alle fonti rinnovabili e assimilate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare una ricognizione volta ad acquisire informazioni circa:
 1. la distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema;
 2. l'individuazione delle principali categorie di soggetti beneficiari degli importi raccolti a titolo di onere generale di sistema;
- estendere l'attività di ricognizione ai soggetti connessi alle RIU;
- ai fini dello sviluppo dell'attività di ricognizione, prevedere che l'Autorità possa avvalersi della Cassa

DELIBERA

1. di avviare una ricognizione, volta ad acquisire informazioni circa:
 - a) la distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema;
 - b) l'individuazione delle principali categorie di soggetti beneficiari degli importi raccolti a titolo di onere generale di sistema;
2. di prevedere che l'attività di ricognizione, di cui al punto 1, sia estesa anche ai soggetti connessi alle RIU;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, con il supporto della Direzione Mercati e della Direzione Vigilanza e Controlli, per i seguiti di competenza;
4. di prevedere che, ai fini della ricognizione di cui al punto 1, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità possa avvalersi della collaborazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
5. di fissare il termine della ricognizione:
 - a) per la parte di cui al precedente punto 1., lettera a), al 31 luglio 2012;
 - b) per la parte di cui al precedente punto 1., lettera b), al 30 settembre 2012;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità, www.autorita.energia.it.

26 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni